

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 3359/93 del Consiglio, del 2 dicembre 1993, che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile** 1
- Regolamento (CE) n. 3360/93 della Commissione, dell'8 dicembre 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2147/93 relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna 11
- Regolamento (CE) n. 3361/93 della Commissione, dell'8 dicembre 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1279/93 relativo a un gara per la restituzione all'esportazione d'orzo 12
- Regolamento (CE) n. 3362/93 della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93 e (CEE) n. 1515/93, relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi di intervento 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 3363/93 della Commissione, dell'8 dicembre 1993, recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di certi prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico** 14
- Regolamento (CE) n. 3364/93 della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina 17
- Regolamento (CE) n. 3365/93 della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova 20
- Regolamento (CE) n. 3366/93 della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame 22
- Regolamento (CE) n. 3367/93 della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 24
- Regolamento (CE) n. 3368/93 della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 25

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 3369/93 della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 27

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

93/660/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 novembre 1993, che modifica la decisione 92/589/CEE relativa ad un programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia del Belgio per il periodo 1993-1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio 29**

93/661/CE :

Decisione della Commissione, del 29 novembre 1993, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3359/93 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1993

che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma di detto regolamento,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2409/87⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e ha accettato impegni offerti da una società brasiliana e dall'organizzazione sovietica Promsyrrioimport.
- (2) Con il regolamento (CEE) n. 3650/87⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile.
- (3) Nel febbraio 1990, con il regolamento (CEE) n. 341/90⁽⁴⁾, il Consiglio ha accettato impegni e ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Jugoslavia, eccezione fatta per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati.
- (4) Con il regolamento (CEE) n. 1115/91⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo

nell'ambito del riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile.

Con la decisione 91/240/CEE⁽⁶⁾, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito del riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e ha chiuso l'inchiesta per quanto riguarda tali esportatori.

- (5) Nel febbraio 1992 la Commissione ha pubblicato l'avviso⁽⁷⁾ dell'imminente scadenza degli impegni assunti dall'organizzazione sovietica Promsyrrioimport, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (6) Con una domanda presentata nel febbraio 1992, il Comitato di collegamento delle industrie delle ferroleghie della Comunità europea (CLIFA), che rappresenta determinati produttori comunitari, i quali realizzano assertivamente il 98 % della produzione comunitaria di ferrosilicio, ha chiesto il riesame delle misure summenzionate (punti da 1 a 4).
- (7) Avendo deciso, previa consultazione, che esistono prove sufficienti per giustificare il riesame, la Commissione ha deciso di avviare il riesame dei regolamenti e delle decisioni di cui ai punti da 1 a 4 conformemente agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e ha aperto l'inchiesta con un avviso pubblicato nel maggio 1992⁽⁸⁾.
- (8) Nell'agosto 1992⁽⁹⁾, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha pubblicato un avviso per comuni-

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 343 del 5. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU n. C 37 del 15. 2. 1992, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU n. C 115 del 6. 5. 1992, pag. 2.

⁽⁹⁾ GU n. C 186 del 23. 7. 1992, pag. 25.

care che, durante la procedura di riesame, le misure antidumping nei confronti dell'ex Unione Sovietica rimanevano in vigore.

- (9) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e i produttori comunitari notoriamente interessati dell'apertura della procedura e ha offerto loro la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (10) La Commissione, a richiesta di un importatore e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di incontrarsi.

- (11) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso la sede delle seguenti società :

a) *Produttori comunitari*

- Sociedad Española de Carburos Metálicos, Spagna
- Péchiney Electrometallurgie, Francia
- SKW Trostberg AG, Germania

b) *Produttori esportatori*

- Fesil KS, Norvegia
- Elkem A/S, Norvegia
- Icelandic Alloys, Islanda
- Vargön Alloys, Svezia
- CVG Fesilven, Venezuela
- Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio (CBCC), Brasile
- Companhia de Ferroligas de Bahia Ferbasa, Brasile
- Italmagnésio SA, Brasile
- Companhia Paulista de Ferroligas, Brasile
- Tovarna Dusika Ruse, Slovenia

c) *Importatori indipendenti*

- Considar, Belgio
- SA des Minerais, Lussemburgo

d) *Importatori collegati*

- Elkem GmbH, Germania
- Elkem Alloys Ltd, Regno Unito
- Fesil Alloys Ltd, Regno Unito
- Fesil GmbH, Germania

- (12) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni da parte dei ricorrenti, degli esportatori citati e di vari importatori, collegati e indipendenti e ha verificato per quanto necessario le informazioni fornite.

- (13) Gli esportatori, gli importatori collegati, un importatore indipendente e l'industria ricorrente hanno chiesto e ottenuto di essere informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stato previsto di proporre l'istituzione di dazi antidumping modificati. Nelle risultanze della Commissione sono state prese debitamente in considerazione le osservazioni delle parti interessate.

- (14) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1992.

B. PRODOTTO

1. Descrizione del prodotto

- (15) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il ferrosilicio contenente tra il 20 e il 96 % di silicio in peso ed esportato dai paesi oggetto del riesame, che rientra nei codici NC 7202 21 90, 7202 21 10 ed ex 7202 29 00.

- (16) Un esportatore e un importatore hanno affermato che i tipi di ferrosilicio maggiormente commercializzati, ovvero il ferrosilicio contenente il 45 % di silicio e quello contenente il 75 % di silicio hanno caratteristiche fisiche sostanzialmente diverse in termini di composizione chimica, gravità, peso, massa, densità, colore, durezza e di fattore di raffreddamento e che le proprietà metallurgiche non sono le stesse. Le parti hanno anche asserito che il procedimento di produzione dei due tipi di prodotto richiede attrezzature diverse e che pertanto la classificazione, la movimentazione, il consumo, la fornitura e i prezzi sono differenti.

Le due parti citate hanno inoltre fatto osservare che il ferrosilicio contenente il 45 % di silicio non è intercambiabile con quello contenente il 75 % di silicio e hanno chiesto che, per tutte queste ragioni, il ferrosilicio contenente il 45 % di silicio fosse escluso dal procedimento.

- (17) A questo proposito la Commissione ricorda che, qualora il prodotto in questione consista di diversi tipi o qualità, la questione se i diversi tipi debbano essere considerati un unico prodotto va esaminata in base alle caratteristiche fisico-chimiche e alle applicazioni dei vari tipi o qualità.

- (18) L'inchiesta ha dimostrato che il ferrosilicio contenente il 45 % di silicio e quello contenente il 75 % hanno le stesse caratteristiche fisico-chimiche di base. I due tipi sono inoltre intercambiabili nelle loro principali applicazioni come disossidanti nella produzione dell'acciaio e come componenti per le leghe dell'acciaio ad alta temperatura e le lamiere e devono pertanto essere considerati un unico prodotto ai fini della presente procedura.

2. Prodotto simile

- (19) La Commissione ha accertato che il ferrosilicio prodotto nella Comunità e il ferrosilicio venduto o prodotto in Brasile, Venezuela, Islanda, Norvegia, Svezia e nelle repubbliche dell'ex Jugoslavia è simile in tutte le caratteristiche al prodotto in questione esportato dai paesi interessati dalla presente procedura.
- (20) Il Consiglio conferma queste risultanze.

C. VALORE NORMALE E PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

1. Norvegia

a) Valore normale

- (21) I produttori norvegesi facevano parte di due distinti gruppi aziendali ed esportavano attraverso società collegate che hanno effettuato la maggior parte delle vendite a importatori collegati nella Comunità.
- (22) In nessun caso il volume delle vendite sul mercato interno norvegese ha raggiunto il 5 % del volume delle esportazioni del prodotto nella Comunità, considerato dalla Commissione il minimo rappresentativo per il confronto.
- (23) Il valore normale per i produttori norvegesi è stato pertanto calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il valore normale è stato costruito in base ai costi fissi e variabili sostenuti per le materie prime e la fabbricazione del ferrosilicio esportato nella Comunità, oltre ad un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita, nonché un equo margine di profitto. Per quanto concerne ciascuno dei due gruppi norvegesi, è stata calcolata la media ponderata dei costi di produzione sostenuti dalle loro società consociate.

Poiché in entrambi i casi sul mercato nazionale non vi sono state vendite rappresentative di ferrosilicio o di prodotti dello stesso settore, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati calcolati in base ai dati disponibili relativi al settore in questione in Norvegia. Questa base è stata considerata congrua e pertanto conforme all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Al costo totale del prodotto è stato aggiunto un margine di profitto del 6 %, corrispondente a quello considerato necessario affinché l'industria comunitaria potesse operare efficacemente.

b) Prezzo all'esportazione

- (24) Quando il prodotto è stato venduto direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi

all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

- (25) Quando il prodotto esportato è stato venduto a importatori collegati nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88 in base ai prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, con gli adeguamenti necessari in riferimento a tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, nonché di un margine di profitto del 3 % considerato equo in base alle informazioni di cui disponeva la Commissione nel settore in questione.

2. Islanda

a) Valore normale

- (26) Poiché sul mercato interno islandese non vi sono state vendite di ferrosilicio, il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per quanto riguarda le spese generali, amministrative e di vendite e il profitto, la situazione era simile a quella della Norvegia e la determinazione è stata pertanto fatta con gli stessi criteri (cfr. punto 23).

b) Prezzo all'esportazione

- (27) L'unico produttore islandese, la Icelandic Alloys Ltd, ha effettuato le vendite nella Comunità attraverso un gruppo norvegese che ha una significativa partecipazione azionaria nel produttore stesso (cfr. punto 21).
- (28) Pertanto, onde poter confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione, quest'ultimo è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto in questione è stato rivenduto dalla società norvegese agli acquirenti indipendenti nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A norma di detta disposizione, è stato detratto un margine stimato del 3 % derivante dai profitti ottenuti sulle vendite nel settore interessato.

3. Svezia

a) Valore normale

- (29) Le vendite sul mercato interno del produttore svedese hanno superato il 5 % delle esportazioni nella Comunità e pertanto sono state effettuate in quantitativi sufficienti per costituire un mercato rappresentativo e una base adeguata ai fini del calcolo del valore normale.

(30) Il valore normale è stato pertanto calcolato in base alla media ponderata dei prezzi del ferrosilicio venduto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(31) I prezzi erano al netto di tutti gli sconti e delle riduzioni direttamente collegati alle vendite in esame.

b) *Prezzo all'esportazione*

(32) Poiché tutti i prodotti esportati sono stati venduti direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

4. Venezuela

a) *Valore normale*

(33) Le vendite del produttore venezuelano sul mercato interno hanno superato il 5 % delle esportazioni nella Comunità e pertanto erano effettuate in quantitativi sufficienti per costituire un mercato rappresentativo e una base adeguata ai fini del calcolo del valore normale.

(34) Sul mercato interno il 70 % delle vendite è stato effettuato a società di trasformazione collegate. Tali vendite non possono essere considerate attendibili e realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Le restanti vendite sono state effettuate a prezzi che non consentivano il recupero, nel corso di normali operazioni commerciali, di tutti i costi adeguatamente determinati. Il valore normale è stato pertanto costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Dato il volume delle vendite sul mercato interno, la Commissione ha potuto calcolare l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita in riferimento alle spese sostenute dal produttore per le vendite sul mercato interno.

È stato considerato equo un margine di profitto del 6 % sui costi totali di produzione (cfr. punto 23).

b) *Prezzi all'esportazione*

(35) Poiché i prodotti sono stati venduti direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

5. Brasile

a) *Valore normale*

(36) Le vendite di tutti i produttori brasiliani sul mercato interno superavano il 5 % delle vendite all'esportazione e pertanto rappresentavano un volume sufficiente per costituire un mercato rappresentativo e una base adeguata ai fini del calcolo del valore normale.

(37) In considerazione delle significative variazioni di prezzo provocate dalla forte inflazione in Brasile, il valore normale è stato calcolato su base mensile rispetto alle vendite sul mercato interno oppure, se necessario, in funzione del valore costruito stabilito con il metodo esposto nel punto seguente.

(38) La Commissione ha verificato se le vendite sul mercato interno erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, confrontando ogni transazione commerciale interna con il costo di produzione per tonnellata sostenuto dai singoli produttori durante lo stesso periodo di un mese.

Nei mesi in cui le vendite sono state considerate remunerative, i valori normali sono stati determinati in base ai prezzi interni a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

In tutti gli altri casi il valore normale è stato costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Dato il volume delle vendite sul mercato interno, la Commissione ha potuto calcolare l'importo per le spese generali, amministrative e di vendita in riferimento alle spese sostenute dal produttore per le vendite sul mercato interno. È stato inoltre aggiunto un margine di profitto del 6 % (cfr. punto 23).

b) *Prezzo all'esportazione*

(39) Poiché i prodotti sono stati venduti direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

6. Kazakistan, Ucraina e Russia

a) *Valore normale*

(40) In base alle informazioni comunicate alla Commissione, fra i paesi dell'ex URSS, soltanto il Kazakistan, l'Ucraina e la Russia disponevano di impianti per la produzione di ferrosilicio. Non era tuttavia possibile distinguere i prodotti in base all'origine, in quanto le esportazioni venivano effettuate da un operatore russo che non teneva conto delle differenze di origine.

Poiché si tratta di tre paesi non retti da un'economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato calcolato in base alle informazioni ottenute in un paese ad economia di mercato in cui il prodotto è stato fabbricato.

A tal fine la Comunità ha scelto la Norvegia e la scelta non è stata contestata dai tre paesi interessati. L'industria del ferrosilicio norvegese, caratterizzata da una forte produzione e da bassi costi, appariva particolarmente efficiente rispetto a tutti gli altri paesi noti, data la facilità di accesso all'energia idroelettrica, che è il fattore più costoso nella produzione di ferrosilicio. La scelta della Norvegia come mercato analogo è stata pertanto considerata appropriata ad equa.

- (41) Il valore normale per la Norvegia è stato determinato nel modo esposto al punto 23.

b) *Prezzi all'esportazione*

- (42) I produttori ucraini e russi non hanno collaborato, mentre il questionario riempito dal produttore kazako è risultato inesatto per quanto riguarda i prezzi all'esportazione e pertanto le informazioni ivi contenute non hanno potuto essere utilizzate.

La Commissione ha verificato oltre il 70 % delle importazioni totali effettuate attraverso l'organizzazione commerciale Promsyrimport, che rappresentava i produttori di Kazakistan, Ucraina e Russia. Questa quantità è stata considerata rappresentativa di tutte le transazioni fatte dai produttori dei tre paesi citati durante il periodo in esame.

I prezzi all'esportazione sono pertanto stati determinati in base ai prezzi applicati al primo acquirente indipendente.

D. CONFRONTO

- (43) Per ciascuno dei paesi interessati, nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione per le singole transazioni, la Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha tenuto conto, quando era giustificato, delle differenze che incidono direttamente sulla comparabilità dei prezzi, quali alcune spese di vendita, ovvero condizioni di credito, costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, costi di imballaggio e spese accessorie.

Per il Kazakistan, l'Ucraina e la Russia, si è tenuto conto di differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in particolare per quanto riguarda la vagliatura, la frantumazione e la pesatura. Il valore normale per tutti e tre i paesi è stato adeguato, poiché era stata dimostrata l'esistenza di differenze, con la detrazione di un importo basato su una stima equa del valore.

- (44) Tutti i confronti sono stati fatti allo stesso stadio commerciale.

E. MARGINI DI DUMPING

- (45) I margini di dumping erano pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

1. Norvegia

- (46) La media ponderata del margine di dumping per le società Elkem e Fesil, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, è del 6,8 %.

- (47) Poiché è stato accertato che queste due società avevano effettuato tutte le esportazioni di ferrosilicio di origine norvegese nella Comunità, è stato ritenuto opportuno applicare questo margine a tutte le importazioni dalla Norvegia.

2. Islanda

- (48) La media ponderata del margine di dumping per la società interessata, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, è del 6,8 %.

- (49) Poiché è stato accertato che questa società aveva effettuato tutte le esportazioni di ferrosilicio di origine islandese nella Comunità, è stato ritenuto opportuno applicare questo margine a tutte le importazioni dall'Islanda.

3. Svezia

- (50) La media ponderata del margine di dumping per la società interessata, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, è del 7,4 %.

- (51) Poiché è stato accertato che questa società aveva effettuato tutte le esportazioni di ferrosilicio di origine svedese nella Comunità, è stato ritenuto opportuno applicare questo margine a tutte le importazioni dalla Svezia.

4. Venezuela

- (52) La media ponderata del margine di dumping per la società CVG Fesilven, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, era del 20,4 %.

- (53) Nei confronti delle società che non hanno collaborato all'inchiesta o che non hanno risposto in modo soddisfacente al questionario della Commissione, quest'ultima ha ritenuto che il dumping dovesse essere determinato in base agli elementi disponibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito è stato ritenuto che il margine riscontrato per la società Fesilven fosse il più appropriato.

5. Brasile

- (54) Le medie ponderate dei margini di dumping per le società interessate, espresse in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, erano le seguenti:

— Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio :	9,2 %
— Ferbasa :	22,8 %
— Italmagnesio :	25,0 %

(55) Nel caso delle società brasiliane che hanno collaborato all'inchiesta e che, secondo quanto risulta, non hanno esportato durante il periodo dell'inchiesta (Rima Electrometalurgia SA, Companhia Paulista de Ferroligas, Companhia Ferroligas Minas Gerais Minasligas), la Commissione ritiene che l'elemento più attendibile sia la media ponderata del margine di dumping accertato per le società che hanno esportato, corrispondente al 20,53 %.

(56) Nel caso delle società che non hanno collaborato all'inchiesta o che non hanno risposto in modo adeguato al questionario della Commissione, quest'ultima ha ritenuto che il dumping dovesse essere determinato in base agli elementi disponibili conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito la Commissione ha ritenuto che gli elementi più attendibili fossero quelli accertati nel corso dell'inchiesta e, per prevenire l'elusione del dazio e per evitare di premiare la mancata collaborazione, ha ritenuto che si dovesse applicare il margine più elevato accertato per gli esportatori brasiliani.

6. Kazakistan, Ucraina e Russia

(57) Le medie ponderate dei margini di dumping per i paesi interessati, espresse in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, erano le seguenti :

— Kazakistan :	74,0 %
— Ucraina :	74,0 %
— Russia :	74,0 %

7. Altre repubbliche dell'ex URSS

(58) Poiché nessun prodotto in esame originario delle altre repubbliche dell'ex Unione Sovietica è stato importato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, l'eventuale riesame delle misure nei confronti di dette repubbliche era ingiustificato. In conseguenza, le misure antidumping concernenti dette repubbliche non dovrebbero essere mantenute.

8. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bosnia-Erzegovina e Slovenia

(59) Per i produttori situati in tali paesi, poiché il loro contributo al pregiudizio è stato minimo, non

sono stati effettuati calcoli di dumping (cfr. punto 62).

9. Conclusione

(60) Il Consiglio conferma le conclusioni di cui sopra.

F. PREGIUDIZIO

1. Cumulo

(61) In linea generale gli effetti delle importazioni provenienti dai paesi soggetti al riesame devono essere analizzati cumulativamente, in quanto le esportazioni originarie di ciascun paese riguardavano quantitativi rilevanti del prodotto in questione, erano in concorrenza con la produzione comunitaria e fra di loro e il comportamento degli esportatori sul mercato era simile.

(62) Le importazioni provenienti dalle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Slovenia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia erano tuttavia molto ridotte. Il fatto che le importazioni provenienti da detti paesi, dopo l'istituzione dei dazi, fossero trascurabili non costituisce una circostanza che giustifichi immediatamente, nella procedura di riesame, l'abrogazione dei dazi contro i paesi citati o la non cumulabilità con altre importazioni. È stato tuttavia riscontrato che l'impianto situato nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina è stato gravemente danneggiato e che rimarrà a lungo fuori uso.

Data inoltre l'attuale capacità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Slovenia, appare improbabile che nel prossimo futuro le loro esportazioni superino un volume trascurabile. Si può pertanto prevedere che il volume delle importazioni provenienti dai tre paesi, dopo l'abrogazione delle misure, resti a un livello minimo. A tali importazioni non possono pertanto essere attribuiti eventuali contributi ad un ulteriore pregiudizio o eventuali minacce di pregiudizio.

(63) Il Consiglio conferma queste risultanze.

2. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni oggetto di dumping

Volume delle importazioni

(64) La quantità di ferrosilicio importato dai paesi in esame, in percentuale del consumo, è aumentata dal 56 % del 1988 al 60 % del 1991 e al 69 % all'inizio del 1992 :

- le importazioni originarie del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina sono aumentate considerevolmente, passando da 30 000 t nel 1988 (6 % del mercato) a 72 000 t nel 1991 (14 % del mercato) e a 90 000 t nel 1992 (16 % del mercato);
- tra il 1988 e il 1992 il volume delle importazioni provenienti dalla Norvegia (circa 200 000 t l'anno), dall'Islanda (circa 20 000 t l'anno) e dalla Svezia (circa 12 000 t l'anno) è rimasto relativamente stabile, con quote di mercato del 40 % circa per la Norvegia, del 4 % per l'Islanda e di oltre il 2 % per la Svezia nel 1992;
- le importazioni originarie del Brasile sono aumentate dalle 9 000 t nel 1988 (circa il 2 % del mercato) a 16 600 t nel 1991 (3,2 % del mercato) e a circa 28 000 t nel 1992 (5,5 % del mercato su base annua); nello stesso periodo le importazioni dal Venezuela sono aumentate da 1 000 t nel 1988, a 8 600 nel 1991 e a circa 9 000 t nel 1992 (quasi il 2 % del mercato);
- le importazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e Slovenia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, gli unici paesi dell'ex Jugoslavia produttori di ferrosilicio, nel 1992 sono fortemente diminuite, scendendo dalle 18 000 t del 1988 (quasi 4 % del mercato) a 3 000 t per la Repubblica di Slovenia, a 2 000 t per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e a meno di 1 000 t per la Repubblica di Bosnia-Erzegovina (meno dell'1,2 % del mercato per i tre paesi insieme).

Prezzo delle importazioni oggetto di dumping

- (65) I prezzi cif franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, applicati al primo acquirente indipendente nella Comunità per il prodotto importato dai paesi soggetti al riesame, erano inferiori alla media dei prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari, che erano già eccessivamente bassi.

Dal confronto, effettuato allo stesso stadio commerciale, sono emersi margini di sottoquotazione pari in media a:

- 9,9 % per la Norvegia,
- 9,9 % per l'Islanda,
- 7,8 % per la Svezia,
- 20,1 % per il Brasile,
- 20 % per il Venezuela,
- 58,2 % per l'Ucraina, la Russia e il Kazakistan.

- (66) Il Consiglio conferma queste risultanze.

3. Situazione dell'industria comunitaria

Produzione, capacità e tasso di utilizzazione

- (67) La produzione comunitaria di ferrosilicio è scesa dalle quasi 190 000 t nel 1989 alle 132 000 t nel

1991 e alle 102 000 t nel 1992. Benché la capacità di produzione sia diminuita da quasi 255 000 t nel 1989 a circa 200 000 t nel 1992, il tasso di utilizzazione è sceso dal 75 % nel 1989 al 48 % nel 1992.

Volume delle vendite e quota di mercato

- (68) La quantità di ferrosilicio venduto nella Comunità da produttori comunitari è diminuita da 163 000 t nel 1989 a 135 000 t nel 1990, a 122 000 t nel 1991 e a circa 100 000 t nel 1992.

Fra il 1989 e il 1992 la quota di mercato dell'industria comunitaria è costantemente diminuita, scendendo dal 30 % nel 1989, al 25 % nel 1990, al 23 % nel 1991 e al 13 % nel 1992 (4 mesi), mentre il consumo annuo nella Comunità fra il 1988 e il 1989 è aumentato da 490 000 a 535 000 t e da allora è rimasto stabile.

Andamento dei prezzi

- (69) A causa del basso livello dei prezzi all'importazione durante il periodo dell'inchiesta i produttori comunitari sono stati costretti a vendere il prodotto nella Comunità a prezzi che, nella maggior parte dei casi, non coprivano i costi di produzione. I produttori comunitari, oltre a non poter aumentare i propri prezzi per adeguarli all'aumento dei costi di produzione, hanno dovuto addirittura diminuirli, pur continuando a perdere quote di mercato.

Profitti

- (70) A causa della depressione dei prezzi e della diminuzione del tasso di utilizzazione degli impianti, che hanno avuto effetti negativi sulla copertura dei costi fissi di questo settore ad altissima intensità di capitale, l'industria comunitaria nel complesso ha registrato scarsi risultati finanziari a partire dal 1987 (con l'eccezione del 1989, anno in cui è stato ottenuto un limitato profitto). La situazione è ulteriormente peggiorata a partire dal 1990 e in particolare nel periodo dell'inchiesta, durante il quale tutti i produttori comunitari hanno subito forti perdite. La media ponderata dei risultati dell'industria comunitaria mostra una perdita del 34 % circa del fatturato nel periodo in esame.

Occupazione e investimenti

- (71) Occorre rilevare che l'industria del ferrosilicio non è ad alta intensità di manodopera. È stato tuttavia registrato un calo leggero ma costante dei livelli occupazionali.

Gli investimenti sono stati tagliati e in Italia tre società hanno cessato la produzione di ferrosilicio.

Conclusioni

- (72) A causa delle perdite finanziarie e della riduzione delle quote di mercato, la posizione dell'industria comunitaria è peggiorata considerevolmente. La Commissione conclude pertanto che l'industria ha subito un pregiudizio sostanziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (73) Il Consiglio conferma queste risultanze e conclusioni.

4. Nesso causale fra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio

- (74) La Commissione ha verificato se il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria fosse causato dal dumping e ha riscontrato che l'aumento del volume delle importazioni dai paesi soggetti al riesame coincideva con una perdita notevole della quota di mercato e con una riduzione dei profitti dell'industria comunitaria. Dato che il mercato comunitario di ferrosilicio è trasparente e sensibile alle variazioni di prezzo, le sottoquotazioni dei prezzi praticate dai produttori dei paesi in questione hanno avuto un effetto depressivo immediato sui prezzi dell'industria comunitaria. I produttori comunitari hanno quindi dovuto adeguare i prezzi alla tendenza al ribasso.
- (75) Il Consiglio conferma queste risultanze.

5. Altri fattori

- (76) La Commissione ha altresì verificato se altri fattori oltre alle importazioni di ferrosilicio oggetto di dumping possano aver provocato pregiudizio all'industria comunitaria.
- (77) È stato già rilevato che molte difficoltà incontrate dall'industria comunitaria del ferrosilicio sono state provocate dalle importazioni oggetto di dumping provenienti da altri paesi terzi (come il Sudafrica e la Cina). Rimane tuttavia valida la conclusione secondo la quale il volume considerevole e i bassi prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi soggetti al riesame hanno contribuito in misura notevole al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (78) La Commissione non ha rilevato altri fattori che possano giustificare la precaria situazione economica dell'industria comunitaria. Infatti tra il 1990 e il 1992 non sono state effettuate importazioni in grandi quantitativi oltre a quelle menzionate e non si è verificata una diminuzione della domanda.

6. Conclusione

- (79) Pertanto, anche tenendo conto del fatto che le importazioni provenienti da Sudafrica, Cina,

Polonia ed Egitto hanno contribuito alla precaria situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che gli effetti delle importazioni di ferrosilicio oggetto di dumping originarie di Brasile, Venezuela, Norvegia, Islanda, Svezia, Ucraina, Kazakistan e Russia, considerate isolatamente, provocano tuttora un pregiudizio notevole all'industria comunitaria. L'eventuale abrogazione delle misure nei confronti di tali produttori aumenterebbe pertanto il pregiudizio esistente. Le attuali circostanze non giustificano quindi l'abrogazione delle misure. I fatti accertati richiedono invece l'adattamento delle attuali misure alla nuova situazione.

Se le misure in vigore dovessero restare immutate, scadere o essere abrogate, i prezzi delle importazioni diminuirebbero ulteriormente, aggravando la depressione dei prezzi sull'intero mercato comunitario e le perdite delle quote di mercato e dei profitti dell'industria comunitaria.

- (80) Il Consiglio conferma queste risultanze e conclusioni.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (81) Nel valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha tenuto conto di alcuni elementi essenziali. Le misure antidumping hanno principalmente l'obiettivo di prevenire le distorsioni della concorrenza derivanti da pratiche commerciali sleali e ristabilire una concorrenza aperta e leale sul mercato comunitario, nell'interesse generale della Comunità. Inoltre, se le misure in vigore dovessero scadere, si aggraverebbe la già precaria situazione dell'industria comunitaria, particolarmente evidente dalla mancanza di profitti e dalla riduzione delle quote di mercato e sarebbe minacciata la sopravvivenza dell'intero settore. Se quest'industria fosse costretta a cessare la produzione, la Comunità diventerebbe totalmente dipendente dalle forniture dei paesi terzi.

In assenza di misure antidumping, nel prossimo futuro alcuni produttori comunitari dovrebbero cessare l'attività data la gravità delle perdite subite da alcuni di essi per un lungo periodo. Occorre osservare a questo proposito che alcuni produttori italiani hanno cessato l'attività all'inizio del 1991. Un ulteriore deterioramento della situazione metterebbe in pericolo l'occupazione e gli investimenti del settore.

- (82) La Commissione riconosce che l'istituzione dei dazi antidumping potrebbe incidere sul livello dei prezzi applicati dagli esportatori interessati nella Comunità e quindi sulla relativa competitività dei loro prodotti. Il vantaggio concorrenziale perso è dovuto tuttavia a pratiche commerciali sleali che le misure antidumping intendono eliminare.

(83) È stato altresì affermato che le misure antidumping ridurrebbero il numero di concorrenti sul mercato. La Commissione ritiene tuttavia che il numero di concorrenti non sarà ridotto con l'adozione di misure antidumping. Al contrario, l'eliminazione dei vantaggi indebiti ottenuti con le pratiche di dumping intende porre fine all'arretramento dell'industria comunitaria e pertanto contribuisce a mantenere un'ampia scelta di produttori di ferrosilicio.

(84) Per quanto riguarda gli interessi dell'industria di trasformazione, cioè i produttori di acciaio speciale che sono gli utilizzatori finali del prodotto interessato nella Comunità, i vantaggi di prezzo a breve termine devono essere valutati alla luce degli effetti a lungo termine dell'assenza di concorrenza leale. Infatti, il venir meno delle misure attualmente in vigore minaccerebbe gravemente l'efficienza economica dell'industria comunitaria, la cui scomparsa ridurrebbe l'offerta e la concorrenza a scapito dei consumatori. Occorre inoltre ricordare che il prezzo del ferrosilicio rappresenta in media soltanto lo 0,2 % del costo di una tonnellata di acciaio. Eventuali aumenti di costo del ferrosilicio in seguito alle misure antidumping avrebbero pertanto un impatto insignificante sui consumatori finali.

(85) La Commissione ritiene pertanto che nell'interesse della Comunità sia opportuno continuare ad applicare misure antidumping, al fine di evitare che le importazioni oggetto di dumping provochino un ulteriore pregiudizio.

(86) Il Consiglio conferma queste conclusioni.

H. IMPEGNI

(87) Due società hanno proposto nuovi impegni sui prezzi.

(88) Tutti i prezzi indicati negli impegni precedenti sono stati, nella prassi, sistematicamente ribassati e la Commissione ritiene che gli impegni non possano più essere considerati un rimedio appropriato.

(89) Il Consiglio conferma questa posizione.

I. ALIQUOTA DEL DAZIO

(90) Per adeguare le misure alle mutate circostanze ed evitare un ulteriore pregiudizio, si ritiene che debbano essere stabilite misure antidumping in modo tale da consentire all'industria comunitaria di ottenere un equo profitto in futuro e di arginare il crollo delle vendite.

(91) A questo proposito la Commissione ha calcolato la media ponderata dei costi di produzione sostenuti dai produttori comunitari, compreso un profitto del 6 % determinato in base ai risultati ottenuti in passato e considerato equo per finanziare investimenti produttivi a lungo termine. Poiché la differenza fra tali costi e la media dei prezzi all'importazione su base cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio, è superiore ai margini di dumping per tutte le società o i paesi interessati, i dazi devono basarsi sui margini di dumping riscontrati.

(92) Devono pertanto essere istituiti i seguenti dazi antidumping:

— Norvegia :	6,8 %
— Islanda :	6,8 %
— Svezia :	7,4 %
— Venezuela :	20,4 %
— Brasile :	25,0 %
— Companhia Brasileira Carbureto di Cálcio	9,2 %
— Ferbasa	22,8 %
— Rima Electrometalurgia	20,5 %
— Companhia Paulista de Ferroligas	20,5 %
— Companhia Ferroligas Minas Gerais Minasligas	20,5 %
— Russia :	74,0 %
— Ucraina :	74,0 %
— Kazakistan :	74,0 %

(93) La Commissione ha ritenuto che nei confronti delle società che non hanno collaborato all'inchiesta i dazi debbano essere stabiliti in base agli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per evitare di premiare l'assenza di collaborazione, è stato ritenuto che gli elementi più validi fossero quelli determinati nel corso dell'inchiesta e che non vi fosse motivo di ritenere che eventuali dazi inferiori ai dazi più alti considerati necessari fossero sufficienti ad eliminare il pregiudizio provocato da tali importazioni. È stato pertanto ritenuto opportuno istituire il dazio più elevato calcolato per il ferrosilicio originario di ciascun paese soggetto all'inchiesta.

(94) Come sempre, la Commissione è disposta ad effettuare un nuovo riesame riguardo alle società che non abbiano esportato durante il periodo dell'inchiesta, che non siano collegate alle società che hanno esportato in quel periodo e che abbiano intenzione di iniziare ad esportare nella Comunità.

(95) Il Consiglio conferma quanto sopra.

J. ABROGAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE DECISIONI

- (96) Devono pertanto essere abrogati i regolamenti (CEE) n. 2409/87, (CEE) n. 341/90 e (CEE) n. 1115/91 e la decisione 91/240/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio contenente fra il 20 % e il 96 % di silicio in peso, di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 ed ex 7202 29 00 (codice Taric 7202 29 00*11) originario della Norvegia, della Svezia, dell'Islanda, del Brasile, del Venezuela, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina.

2. Il dazio, calcolato in base al prezzo del prodotto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è il seguente :

- 6,8 % per il ferrosilicio originario della Norvegia,
- 6,8 % per il ferrosilicio originario dell'Islanda,
- 7,4 % per il ferrosilicio originario della Svezia,
- 20,4 % per il ferrosilicio originario del Venezuela,
- 25,0 % per il ferrosilicio originario del Brasile (codice addizionale Taric 8731) ad eccezione di quello

prodotto dalle società qui di seguito elencate, alle quali si applicano le aliquote seguenti :

- 9,2 % Cia Brasileira Carbureto de Cálcio, Rio de Janeiro (codice addizionale Taric 8729),
- 22,8 % Cia de Ferroligas de Bahia (Ferbasa), Pojuca, Bahia (codice addizionale Taric 8730),
- 20,5 % Cia Rima Electrometalurgia SA, Belo Horizonte (codice addizionale Taric 8734),
- 20,5 % Cia Paulista de Ferroligas, San Paolo (codice addizionale Taric 8734),
- 20,5 % Cia Ferroligas Minas Gerais, Minasligas, Contagem, MG (codice addizionale Taric 8734),
- 74,0 % per il ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan e dell'Ucraina.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 2409/87, (CEE) n. 341/90 e (CEE) n. 1115/91 e la decisione 91/240/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DE GALAN

REGOLAMENTO (CE) N. 3360/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2147/93 relativo ad una misura
particolare d'intervento per l'orzo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2147/93 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo prodotto in Spagna verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile escludere gli Stati Uniti d'America e il Canada fra le destinazioni previste per tale gara; che, pertanto, per le esportazioni di orzo negli Stati Uniti d'America e in Canada non sarà versata alcuna restituzione; che, di conseguenza, è opportuno accertarsi che gli esportatori forniscano una delle prove previste all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/93⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2147/93 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. La gara ha per oggetto i quantitativi di orzo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada. »

2. Il titolo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2147/93 è sostituito dal seguente testo:

« Gara settimanale per la restituzione all'esportazione d'orzo spagnolo verso tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada. »

Articolo 2

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1533/93, per le esportazioni di orzo effettuate sulla scorta di titoli di esportazione rilasciati a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento occorre fornire una delle prove previste all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 109.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 14. 10. 1993, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 3361/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1279/93 relativo a un gara per la restituzione all'esportazione d'orzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾,

1. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1279/93, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. La gara verte sull'orzo da esportare verso tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada. »

visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾,

2. Il titolo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1279/93 è sostituito dal seguente testo:

« Gara settimanale per la restituzione all'esportazione d'orzo verso tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada. »

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1279/93 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile escludere gli Stati Uniti d'America e il Canada fra le destinazioni previste per tale gara; che, pertanto, per le esportazioni di orzo negli Stati Uniti d'America e in Canada non sarà versata alcuna restituzione; che, di conseguenza, è opportuno accertarsi che gli esportatori forniscano una delle prove previste all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/93⁽⁶⁾;

Articolo 2

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1533/93, per le esportazioni di orzo effettuate sulla scorta di titoli di esportazione rilasciati a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento occorre fornire una delle prove previste all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 3

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 28. 5. 1993, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 14. 10. 1993, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 3362/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93 e (CEE) n. 1515/93, relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1192/93⁽⁴⁾, (CEE) n. 1194/93⁽⁵⁾, (CEE) n. 1196/93⁽⁶⁾, (CEE) n. 1513/93⁽⁷⁾, (CEE) n. 1514/93⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3160/93⁽⁹⁾, e (CEE) n. 1515/93⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3214/93⁽¹¹⁾, sono state indette gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento a destinazione di tutti i paesi terzi; che, nella situazione attuale, è opportuno escludere gli Stati Uniti d'America e il Canada dalle destinazioni ammesse per queste gare; che, pertanto, per le esportazioni di orzo negli Stati Uniti d'America e in Canada non sarà versata alcuna restituzione; che, di conseguenza, è opportuno accertarsi che gli esportatori forniscano una delle prove previste all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/93⁽¹³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93 e (CEE) n. 1515/93, i termini « Tutti i paesi terzi » sono sostituiti dai termini « Tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada ».

Articolo 2

In deroga alla seconda frase dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, per le esportazioni di orzo effettuate sulla scorta di titoli di esportazione rilasciati a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento occorre fornire una delle prove previste all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 283 del 18. 11. 1993, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 21.

⁽¹¹⁾ GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 2.

⁽¹²⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 256 del 14. 10. 1993, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3363/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1993**

recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di certi prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari all'importazione di:

- 2 000 t di pomodori diversi dai pomodori ciliegie del codice NC ex 0702 00 10, per il periodo dal 15 novembre al 30 aprile,
- 2 000 t di pomodori ciliegie del codice NC ex 0702 00 10, per il periodo dal 15 novembre al 30 aprile,
- 200 t di fichi freschi del codice NC ex 0804 20 10, per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile,
- 1 500 t di fragole fresche del codice NC ex 0810 10 90, per il periodo dal 1° novembre al 28 febbraio,

originari dei paesi in questione;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono stati gradualmente soppressi:

- durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo concernente il contingente tariffario relativo ai pomodori ciliegie, fichi freschi e fragole,
- a concorrenza del 60 % di detti dazi per quanto riguarda il contingente relativo ai pomodori, diversi dai pomodori ciliegie,

e che tali tassi massimi di riduzione sono stati applicabili fin dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il regolamento (CEE) n. 3025/93 della Commissione, del 28 ottobre 1993, che dispone l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di certi prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico⁽³⁾; che il suindicato regolamento è stato altresì pubblicato, senza che, a causa di un errore amministrativo, alcune regole di forma preliminari alla sua adozione da parte della Commissione siano state rispettate; che occorre pertanto abrogarlo e sostituirlo, a decorrere dal 1° novembre 1993, con il seguente regolamento;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 270 del 30. 10. 1993, pag. 68.

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1601	ex 0702 00 10	Pomodori, freschi o refrigerati diversi dai pomodori ciliegie, dal 15 novembre 1993 al 30 aprile 1994	2 000	4,4 minimo 0,8 ECU/100 kg netti
09.1613	ex 0702 00 10	Pomodori ciliegie, freschi o refrigerati, dal 15 novembre 1993 al 30 aprile 1994	2 000	0
09.1608	ex 0804 20 10	Fichi freschi, dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994	200	0
09.1603	ex 0810 10 90	Fragole fresche, dal 1° novembre 1993 al 28 febbraio 1994	1 500	0

(*) I codici Taric figurano in allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile

del volume contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo i prelievi effettuati.

Articolo 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consenta il saldo dei volumi contingenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3025/93 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Codici Taric⁽¹⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.1601	ex 0702 00 10	0702 00 10 * 29 0702 00 10 * 39 0702 00 10 * 49 0702 00 10 * 59 0702 00 10 * 69 0702 00 10 * 79 0702 00 10 * 84
09.1613	ex 0702 00 10	0702 00 10 * 21 0702 00 10 * 31 0702 00 10 * 41 0702 00 10 * 51 0702 00 10 * 61 0702 00 10 * 71 0702 00 10 * 81
09.1608	ex 0804 20 10	0804 20 10 * 10 0804 20 10 * 40
09.1603	ex 0810 10 90	0810 10 90 * 32 0810 10 90 * 33 0810 10 90 * 36 0810 10 90 * 39

⁽¹⁾ I codici Taric indicati sono quelli applicabili alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 3364/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1993
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini dei codici NC 0103 91 10 e 0103 92 19 e di alcuni prodotti del codice NC 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0210 19 51 e 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questi codici, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 91 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC ex 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente

sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁴⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/93⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 3. 8. 1993, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0103 91 10 000	01	17,00	0210 12 19 100	01	25,00
0103 92 19 000	01	17,00	0210 12 19 900	01	—
0203 11 10 000	01	25,00	0210 19 40 100	01	15,00
0203 12 11 100	01	25,00	0210 19 40 900	01	—
0203 12 11 900	01	—	0210 19 51 100	01	15,00
0203 12 19 100	01	25,00	0210 19 51 310	01	10,00
0203 12 19 900	01	—	0210 19 51 390	01	—
0203 19 11 100	01	25,00	0210 19 51 900	01	—
0203 19 11 900	01	—	0210 19 81 100	01	70,00
0203 19 13 100	01	25,00	0210 19 81 300	01	52,00
0203 19 13 900	01	—	0210 19 81 900	01	—
0203 19 15 100	01	17,00	1601 00 10 100	01	26,00
0203 19 15 900	01	—	1601 00 10 900	01	—
0203 19 55 120	01	15,00	1601 00 91 100	01	44,00
0203 19 55 190	01	15,00	1601 00 91 900	01	—
0203 19 55 311	01	10,00	1601 00 99 100	01	30,00
0203 19 55 319	01	—	1601 00 99 900	01	—
0203 19 55 391	01	10,00	1602 10 00 000	01	13,00
0203 19 55 399	01	—	1602 20 90 100	01	24,00
0203 19 55 900	01	—	1602 20 90 900	01	—
0203 21 10 000	01	25,00	1602 41 10 100	01	24,00
0203 22 11 100	01	25,00	1602 41 10 210	01	40,00
0203 22 11 900	01	—	1602 41 10 290	01	21,00
0203 22 19 100	01	25,00	1602 41 10 900	01	—
0203 22 19 900	01	—	1602 42 10 100	01	24,00
0203 29 11 100	01	25,00	1602 42 10 210	01	35,00
0203 29 11 900	01	—	1602 42 10 290	01	21,00
0203 29 13 100	01	25,00	1602 42 10 900	01	—
0203 29 13 900	01	—	1602 49 11 110	01	24,00
0203 29 15 100	01	17,00	1602 49 11 190	01	40,00
0203 29 15 900	01	—	1602 49 11 900	01	—
0203 29 55 120	01	15,00	1602 49 13 110	01	24,00
0203 29 55 190	01	15,00	1602 49 13 190	01	35,00
0203 29 55 311	01	10,00	1602 49 13 900	01	—
0203 29 55 319	01	—	1602 49 15 110	01	24,00
0203 29 55 391	01	10,00	1602 49 15 190	01	35,00
0203 29 55 399	01	—	1602 49 15 900	01	—
0203 29 55 900	01	—	1602 49 19 110	01	16,00
0210 11 11 100	01	15,00	1602 49 19 190	01	29,00
0210 11 11 900	01	—	1602 49 19 900	01	—
0210 11 31 110	01	70,00	1602 49 30 100	01	21,00
0210 11 31 190	01	—	1602 49 30 900	01	—
0210 11 31 910	01	52,00	1602 49 50 100	01	13,00
0210 11 31 990	01	—	1602 49 50 900	01	—
0210 12 11 100	01	10,00	1602 90 10 100	01	22,00
0210 12 11 900	01	—	1602 90 10 900	01	—
			1902 20 30 100	01	13,00
			1902 20 30 900	01	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 3365/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1993
che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione nn. 54/65/CEE⁽⁵⁾, 183/66/CEE⁽⁶⁾, 765/67/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 59/70⁽⁸⁾, tutti modificati dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽⁹⁾, e (CEE) n. 2164/72⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹¹⁾, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile

originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4155/87, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio⁽¹³⁾ ha modificato il codice NC 0408 a partire dal 1° gennaio 1994; che è necessario tenerne conto nella fissazione degli importi supplementari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

⁽¹²⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

⁽¹³⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

(valido dal 9 al 31 dicembre 1993)

Codice NC	Origine delle importazioni (1)	Importo supplementare
		ECU/100 kg
0408 11 10	01	190,00
0408 91 10	02	160,00

(1) Origine :

01 Stati Uniti d'America,
02 Estonia e Belarus.

(valido dal 1° gennaio 1994)

Codice NC	Origine delle importazioni (1)	Importo supplementare
		ECU/100 kg
0408 11 80	01	190,00
0408 91 80	02	160,00

(1) Origine :

01 Stati Uniti d'America,
02 Estonia e Belarus.

REGOLAMENTO (CE) N. 3366/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1993

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione

di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹⁰⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso e menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Origine delle importazioni (¹)	Importo supplementare
0207 39 11	01	30,00
0207 41 10	01	30,00

(¹) Origine :

01 Brasile, Thailandia e Cina.

REGOLAMENTO (CE) N. 3367/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1993
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3349/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 61,995 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 300 del 7. 12. 1993, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 3368/93 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 7

dicembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	82,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	82,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	88,50
1001 90 99	88,50 ⁽²⁾
1002 00 00	113,74 ⁽²⁾
1003 00 10	119,25
1003 00 20	119,25
1003 00 80	119,25 ⁽²⁾
1004 00 00	92,22
1005 10 90	82,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	82,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	98,31 ⁽²⁾
1008 10 00	26,56 ⁽²⁾
1008 20 00	26,48 ⁽²⁾
1008 30 00	25,02 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	25,02
1101 00 00	160,57 ⁽²⁾
1102 10 00	196,51
1103 11 30	29,46
1103 11 50	29,46
1103 11 90	183,72
1107 10 11	168,41
1107 10 19	128,58
1107 10 91	223,14 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	169,48 ⁽²⁾
1107 20 00	195,71 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 3369/93 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 7 dicembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1993

che modifica la decisione 92/589/CEE relativa ad un programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia del Belgio per il periodo 1993-1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(93/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il Belgio ha trasmesso alla Commissione un memorandum sul programma d'orientamento pluriennale per la propria flotta peschereccia adottato il 21 dicembre 1992;

considerando che in tale memorandum le autorità belghe ritengono che l'applicazione rigorosa degli obiettivi contemplati nel programma suddetto determinerebbe la scomparsa dell'intera industria di pesca belga a causa delle dimensioni ridotte della flotta;

considerando che le autorità belghe hanno valutato le riduzioni massime di capacità per ciascun segmento di flotta che erano in grado di garantire salvaguardando al tempo stesso il livello vitale minimo della propria industria di pesca;

considerando che tali valutazioni sono state trasmesse alla Commissione in data 9 giugno 1993;

considerando che le riduzioni in oggetto costituirebbero una diminuzione delle capacità globali della flotta belga censita il 1° gennaio 1992 pari al 15 % per la potenza e del 23 % per la stazza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella degli obiettivi relativa al programma di orientamento pluriennale della flotta peschereccia belga per il periodo 1993-1996, che figura in allegato alla presente decisione, comprese le note in calce, annulla e sostituisce la tabella che figura nell'allegato della decisione 92/589/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

(2) GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 31.

ALLEGATO

BELGIO

Zona	Segmento	CIEM	Situazione 1.1.1992				Obiettivo 31.12.1991		Riduzione per segmento (%)		Obiettivo 31.12.1996	
			n	tsl (1)	kW	tsl	kW	tsl	kW	tsl (2)	kW (2)	
Costiera	Pescherecci a sciabica	IV		49	609					18	471	
	Pescherecci a traino	IV, VII		5 470	18 432					3 594	13 817	
	<i>Totale parziale</i>			5 519	19 041					3 612	14 288	
Acque comunitarie	Pescherecci a traino	IIIa, VII, VIIIa, b		17 027	49 650					16 132	49 699	
	Strascico di fondo	IV, VII		3 882	9 758					1 170	3 870	
	<i>Totale parziale</i>			20 909	59 408					17 302	53 569	
Paesi terzi e acque internazionali	Strascico di fondo	Va		661	1 367					0	0	
	<i>Totale parziale</i>			661	1 367					0	0	
	Totale A		205	27 089	79 816	21 340	69 242			20 914	67 857	
	Imbarcazione specializzata											
	Totale B											

(1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2930/86 la stazza sarà misurata come stazza lorda per tutte le imbarcazioni entro e non oltre il 18 luglio 1994.

(2) Gli obiettivi 1996 sono stati fissati indipendentemente dalle norme istituite dalla decisione 92/589/CEE. Essi tengono conto delle modeste dimensioni della flotta belga e della necessità di conservare una capacità minima non inferiore ad un livello idoneo per la vitalità economica dell'industria di pesca belga. Gli obiettivi per ciascun segmento sono stati comunicati dalle autorità belghe alla Commissione l'8 giugno 1993.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1993

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

(I testi in lingua danese, tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(93/661/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91⁽⁴⁾, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e poi ristabiliti e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/91⁽⁶⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che con la decisione 93/581/CE della Commissione⁽⁷⁾ sono stati sospesi gli acquisti di burro in alcuni Stati membri; che dalle informazioni sui prezzi di mercato risulta che sussistono i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87 in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Gran Bretagna e Irlanda del Nord; che occorre pertanto

adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

La decisione 93/581/CE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

(4) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.

(5) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

(6) GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 5.

(7) GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 70.